



## ALLEGATO 9 – PROCEDURA MISURE SPECIFICHE INGRESSO

### PROCEDURA OPERATIVA INTEGRATIVA DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19 SCOLASTICO

Oggetto: MISURE SPECIFICHE ALL'INGRESSO PER CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID-19 IN AMBIENTE SCOLASTICO

La presente procedura operativa è finalizzata a disciplinare e organizzare le seguenti misure specifiche, decise dal Dirigente Scolastico e da mettere in atto prima dell'accesso al luogo di lavoro:

- controllo della temperatura corporea delle persone;
- raccolta della dichiarazione su condizioni individuali per l'accesso nell'Istituto Scolastico (assenza di sintomi influenzali, assenza negli ultimi 14 giorni di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19, assenza di condizioni di isolamento fiduciario, assenza negli ultimi 14 giorni di transito o soggiorno in stati o territori con limitazioni di circolazione e/o vietati).

La procedura può applicarsi per entrambe le misure specifiche menzionate ovvero per una sola delle due.

#### DESTINATARI:

Il personale scolastico, agli alunni, alle famiglie e a tutte le persone che, a qualsiasi titolo, vengono a contatto con personale scolastico o possono accedere ai locali dell'Istituto.

#### SOGGETTI INCARICATI PER L'ESECUZIONE:

Per l'esecuzione delle misure specifiche vengono individuati presso l'Istituto Scolastico soggetti appositamente incaricati ed autorizzati dal Dirigente Scolastico, con lettera di designazione ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (tale lettera viene esibita su eventuale richiesta dei destinatari).

I soggetti incaricati sono tenuti a presentare ai destinatari l'informativa sul trattamento di dati personali, con esplicita finalità di PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19.

#### CONTROLLO TEMPERATURA CORPOREA

- Il soggetto incaricato, indossando appositi DPI (mascherina chirurgica e guanti monouso) accoglie la persona all'ingresso dell'Istituto Scolastico, in luogo dedicato.
- La misurazione viene effettuata individualmente con strumenti di rilevazione della temperatura che non richiedono il contatto diretto della persona sottoposta a controllo né con lo strumento né con l'incaricato.
- Qualora, accidentalmente o per esigenze di assistenza, lo strumento venga a contatto con la persona sottoposta a controllo, prima del successivo controllo è necessario provvedere alla sanificazione mediante appositi prodotti indicati nel PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19 SCOLASTICO. Qualora l'operatore sia esposto a contatti diretti (ad es. mani dotate di guanti) o indiretti (ad es. schizzi o aerosol da tosse/starnuti) con la persona esposta a controllo, è necessario provvedere immediatamente alla sostituzione dei DPI e al lavaggio con idonei prodotti sanificanti (soluzioni idroalcoliche), riponendo i DPI usati in apposito cestino, dotati di sacchetto impermeabile regolarmente chiusi e smaltiti.
- In generale non vengono raccolte le generalità della persona sottoposta a controllo: nel caso in cui la temperatura misurata sia fino a 37,5°C, il dato non viene registrato e l'accesso in Azienda viene autorizzato.
- Nel caso in cui la temperatura misurata risulti tra 37,6°C e 37,9°C, la persona sottoposta a controllo viene fatta attendere, in luogo appartato a distanza di almeno 1 metro da qualsiasi altra persona, per poi ripetere la misurazione. Se la temperatura risulta ancora superiore a 37,5°C e in generale per tutte le misurazioni superiori a 38°C, l'accesso presso l'Istituto viene vietato: la persona viene identificata (nome/cognome, recapito telefonico personale e, in caso di esterni, Azienda di appartenenza), dotata di mascherina



chirurgica e momentaneamente isolata in un locale distinto e dedicato, garantendo comunque condizioni di riservatezza e dignità. La persona viene quindi informata sul divieto di recarsi direttamente al Pronto Soccorso o presso altri presidi ambulatoriali e sull'obbligo di contattare telefonicamente prima possibile il proprio Medico curante (M.M.G/P.L.S.), seguendone le indicazioni. Se la persona è in condizioni di allontanarsi autonomamente, viene invitato a recarsi al proprio domicilio. Il dato relativo al superamento della soglia di temperatura verrà registrato a fini di documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali dell'Istituto Scolastico.

#### **RACCOLTA DICHIARAZIONE ATTESTANTE SPOSTAMENTI E CONTATTI**

- ➔ Il soggetto incaricato, tenendosi a distanza di sicurezza dall'interlocutore (eventualmente dietro schermi/divisori trasparenti), accoglie la persona all'ingresso dell'Istituto Scolastico, ne raccoglie generalità (nome/cognome, recapito telefonico personale e, in caso di esterni, Azienda di appartenenza) e "DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI INDIVIDUALI PER L'ACCESSO IN AZIENDA".
- ➔ La dichiarazione può essere raccolta su modulo cartaceo: in tal caso il modulo deve essere compilato e sottoscritto dalla persona dichiarante, avendo cura di non utilizzare penne o accessori in più persone e di sanificare eventuali superfici di appoggio e di contatto fisico.
- ➔ La dichiarazione può essere rilasciata e raccolta su base orale, anche per via citofonica/telefonica, nel qual caso i dati sono registrati a cura del soggetto incaricato.
- ➔ Le informazioni raccolte dovranno contenere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. *(Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva)*
- ➔ Qualora il dichiarante comunichi di aver avuto, al di fuori del contesto scolastico, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o di aver transitato o soggiornato in stati o territori con limitazioni di circolazione e/o vietati, l'accesso ai luoghi di lavoro sarà subordinato all'applicazione rigorosa delle relative misure di sicurezza, garantendo comunque condizioni di riservatezza e dignità. Il dichiarante viene quindi informato sull'obbligo di contattare telefonicamente prima possibile il proprio Medico curante e/o l'Autorità sanitaria, seguendone le indicazioni.

#### **AVVISO AL DIREGENTE SCOLASTICO E REFERENTE SCOLASTICO COVID-19 IN CASO DI PERSONE NON AMMISSIBILI NELL'ISTITUTO SCOLASTICO**

Qualora nell'esecuzione delle misure specifiche descritte nel presente documento il soggetto incaricato rilevi casi di persone non ammissibili nell'Istituto Scolastico, lo stesso provvede tempestivamente ad informare verbalmente (dal vivo o al telefono) il Dirigente Scolastico e il referente scolastico COVID-19, per le valutazioni e le iniziative di competenza.



## ALLEGATO 12 – INFORMATIVA RIENTRO/INGRESSO IN ITALIA

La presente informativa ha lo scopo di illustrare le procedure per chi fa rientro o ingresso in Italia da Paesi esteri ai sensi del D.P.C.M. 07/08/2020 e successive modifiche e integrazioni, valido a livello nazionale fino al 7 ottobre 2020.

L'Allegato 20 e successive modifiche e integrazioni del D.P.C.M. suddivide i Paesi esteri in 6 elenchi, ai quali corrispondono regole diverse per l'ingresso e il transito in Italia:

**Elenco A:** Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

**Elenco B:** Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori situati nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (incluse Isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Andorra, Principato di Monaco.

**Elenco C:** Bulgaria, Romania

**Elenco D:** Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay

**Elenco E:** Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco

**Elenco F:** → A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana

→ A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia

→ A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia

**N.B.:** La presente informativa tratta i casi di maggior interesse per aziende, lavoratori e cittadini, tralasciando situazioni particolari disciplinate nel decreto, a cui si rimanda (ad es. spostamenti di personale sanitario, lavoratori e studenti transfrontalieri, personale di diplomatico, militare o di organizzazioni internazionali).

### Sezione 1 - IN QUALI CASI È SEMPRE PERMESSO L'INGRESSO IN ITALIA?

Sono **LIBERAMENTE CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI PER QUALSIASI RAGIONE**, anche per turismo, da e per gli stati compresi negli Elenchi A, B (\*), C e D.

(\* Le persone che intendono entrare in Italia e che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, devono, in alternativa:

- presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli l'attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso in Italia, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
  - sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, all'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso in Italia presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte ad isolamento fiduciario presso propria abitazione o dimora.
- Sono esonerate le casistiche di rientro / ingresso in Italia descritte nella sezione 4, coincidenti quindi con le deroghe all'isolamento fiduciario.

**N.B.** Gli ingressi in Italia sono comunque subordinati agli obblighi descritti nelle successive sezioni 4 e 5.

### Sezione 2 - IN QUALI CASI L'INGRESSO IN ITALIA È SUBORDINATO A SPECIFICI MOTIVI?

L'ingresso e il transito in Italia per chi proviene dagli Stati compresi nell'Elenco È ovvero per chi vi abbia transitato o soggiornato nei 14 giorni antecedenti è consentito esclusivamente per uno o più dei seguenti motivi, comprovati dall'apposita DICHIARAZIONE ALL'INGRESSO (vedi Sezione 5):

- esigenze lavorative;
- assoluta urgenza;
- esigenze di salute;



4. esigenze di studio;
  5. rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
  6. cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
  7. cittadini di Stati terzi (\*\*\*) soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, nonché di cittadini di Stati terzi (\*\*\*) che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari;
  8. familiari delle persone fisiche di cui ai punti 6 e 7.
  9. per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui ai punti 6) e 7), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva;
- (\*\*\*) Per Stati terzi si intende Stati non appartenenti alla UE.

### Sezione 3 - IN QUALI CASI È VIETATO L'INGRESSO IN ITALIA?

È VIETATO l'ingresso e il transito in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno transitato o soggiornato negli Stati compresi nell'Elenco F.

Il divieto **NON RIGUARDA** i cittadini italiani o i cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano, nonché i loro familiari, a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore a quella indicata nel medesimo Elenco F.

### Sezione 4 - IN QUALI CASI È OBBLIGATORIO L'ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER 14 GIORNI?

Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori compresi negli Elenchi C (\*\*\*) , D, E ed F, anche se asintomatiche, sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nell'apposita DICHIARAZIONE ALL'INGRESSO (vedi Sezione 5). Inoltre le medesime persone compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia esclusivamente con il mezzo privato indicato nell'apposita DICHIARAZIONE ALL'INGRESSO (vedi Sezione 5). (N.B. Casi particolari ed eccezioni sono previsti dal D.P.C.M., a cui si rimanda) Tra i casi per cui, a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario non si applicano:

- provenienza da Stati e territori compresi nell'Elenco A;
- ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

Inoltre tra i casi per cui, a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti nei Paesi compresi negli Elenchi C e F, la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario non si applicano:

- chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza;
- chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore
- cittadini e residenti degli Stati e territori compresi negli Elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
- personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore (\*\*\*\*).



### Sezione 5 – DICHIARAZIONE ALL'INGRESSO IN ITALIA

Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia illustrati nelle precedenti sezioni, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri compresi negli Elenchi B, C, D, E ed F è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una DICHIARAZIONE recante l'indicazione chiara e dettagliata (tale da consentire le verifiche) di:

- a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia;
- b) motivi dello spostamento tra quelli indicati nella Sezione 2, nel caso di ingresso da Stati e territori compresi negli Elenchi E ed F;
- c) nel caso di soggiorno o transito nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori compresi negli Elenchi C, D, E e F:
  - 1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
  - 2) mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;
  - 3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
  - 4) eventuale sussistenza di una o più circostanze di esclusione dall'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, illustrate nella Sezione 4.

Inoltre le persone che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori compresi negli Elenchi C, D, E ed F oppure in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

### Sezione 6 - CERTIFICAZIONE A FINI INPS PER ASSENZA DAL LAVORO

In caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, l'operatore di sanità pubblica che rileva la necessità di isolamento fiduciario procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine.

Nome e Cognome \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ data

\_\_\_\_\_ firma per ricevuta ed accettazione